



CITTA' DI VIGEVANO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE TASSA SUI RIFIUTI – TARI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 22/05/2014

Modificato con deliberazione del C.C. n. 44 del 29/09/2014

Modificato con deliberazione del C.C. n. 16 del 18/02/2019

Modificato con deliberazione del C.C. n. 13 del 23/03/2021 emendato

Modificato con deliberazione del CC. N. 48 del 29/06/2021 emendato

Modificato con deliberazione del CC. N. 16 del 29/03/2022

Modificato con deliberazione del CC. N. 10 del 26/04/2023

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Istituzione del tributo e copertura costi
- Art. 3 - Costi di servizio
- Art. 4 - Determinazione tariffa
- Art. 5 - Articolazione della tariffa
- Art. 6 - Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 6 bis- Uscita dal Servizio delle utenze non domestiche - comunicazioni
- Art. 7 - Modalità di determinazione degli occupanti
- Art. 8 - Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 9 - Esclusione ed esenzione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 10 - Soggetti Passivi
- Art. 11 - Determinazione base imponibile
- Art. 12 - Riduzioni
- Art. 13 - Riduzioni per raccolta differenziata utenze domestiche
- Art. 14 – Disciplina relativa ai rifiuti urbani utenze non domestiche avviati al recupero
- Art. 15 - Rifiuti urbani
- Art. 15 BIS – Rifiuti speciali
- Art. 16 - Rifiuti speciali– modalità di tassazione
- Art. 17 - Ulteriori esenzioni
- Art.17 bis - Riduzioni per cessione gratuita di prodotti alimentari
- Art. 18 - Cumulo riduzioni e agevolazioni
- Art. 19 - Istituzioni scolastiche
- Art. 20 - Tributo giornaliero
- Art. 21 - Tributo Provinciale
- Art. 22 - Dichiarazione inizio occupazione, variazione, cessazione

Art. 22 bis – Reclami e richieste scritte di informazioni e di ricalcolo degli importi addebitati

Art. 23 - Rimborsi e scarichi amministrativi

Art. 24 - Funzionario responsabile e poteri del Comune

Art. 25 - Accertamento

Art. 26 - Sanzioni

Art. 27 - Riscossione ed importo minimo

Art. 28 - Norme di rinvio

Art. 29 - Entrata in vigore

Art. 30 - Disposizioni transitorie

Art. 31 - Clausola di adeguamento

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dei commi 651 e seguenti dell' art. 1 legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1 commi da 641 a 668 (legge di stabilità 2014) tenendo conto dei criteri del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, aggiornate secondo il contenuto della delibera n. 443/2019, n. 363/2021 e n. 15/2022 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2) come recepite dal presente Regolamento, relativamente alla commisurazione della tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte.

Art. 2

Istituzione del tributo e copertura costi

1. La tassa sui rifiuti è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dei commi 651 e seguenti dell'art. 1 legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i (legge di stabilità 2014). La tassa è destinata alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi relativi all'art 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 3

Costi di servizio

1. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

2. Nella determinazione dei costi di servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. Nella determinazione dei costi di servizio si tiene conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

Art. 4

Determinazione della tariffa

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, aggiornate secondo il contenuto della delibera n. 443/2019, n. 363/2021 e n. 15/2022 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2) .

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario a seguito di Deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente in applicazione dell'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006.

Art. 5

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata in fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, come individuati nell'apposita deliberazione di Consiglio Comunale di determinazione della tariffa.
4. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo quanto previsto al punto 4.1, Allegato 1, del DPR 158/99, aggiornate secondo il contenuto della delibera n. 443/2019, n. 363/2021 e n. 15/2022 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2).
5. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti secondo quanto previsto al punto 4.2, Allegato 1, del DPR 158/99, aggiornate secondo il contenuto della delibera n. 443/2019, n. 363/2021 e n. 15/2022 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2).
6. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo quanto previsto al punto 4.3, Allegato 1, del DPR 158/99, aggiornate secondo il contenuto della delibera n. 443/2019, n. 363/2021 e n. 15/2022 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2).
7. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo quanto previsto al punto 4.4, Allegato 1, del DPR 158/99, aggiornate secondo il contenuto della delibera n. 443/2019, n. 363/2021 e n. 15/2022 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2).
8. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, sia relativa alle utenze domestiche (k_a - k_b) che non domestiche (K_c - K_d), sono individuati per ogni classe di attività nella delibera di determinazione della tariffa.

Art. 6

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nelle tabelle 3a e 4a dell'Allegato 1 del DPR 158/99 s.m.i., tra i quali il D.L. n.124/2019 art.58-quinquies)
2. Ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. b-ter, D.Lgs. n. 152/2006, secondo quanto disposto dall'art.6, comma 5 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e s.m.i, i rifiuti individuati nell'allegato L-quarter parte IV del Codice Ambientale prodotti dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies parte IV, saranno considerati rifiuti urbani e come tali saranno trattati a meno che l'utenza non domestica non avvii tali rifiuti al recupero al fine di ottenere una riduzione della tariffa. Con effetto dal 1° gennaio 2022 come previsto dall'art.30 comma 5 della Legge 21 maggio 2021, n.69
3. Ai sensi dell'art. 184, D.Lgs. n. 152/2006, secondo quanto disposto dall'art.6, comma 5 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e s.m.i, sono sempre considerati SPECIALI, i rifiuti prodotti da utenze diverse da quelle elencate nell'allegato L-quinquies, come nel caso delle attività industriali con capannoni di produzione.

4. L'impresa che produce rifiuti di cui al comma 3, deve comunicare la scelta se utilizzare o meno il servizio pubblico entro il 31 maggio del 2021. Per gli anni successivi al 2021, entro il **30 giugno** dell'anno precedente.
5. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste negli allegati di cui sopra viene di regola effettuato sulla base del codice ATECO dell'attività e/o sulla base dell'iscrizione alla CCIAA relativamente all'attività principale, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
6. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
7. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base ai commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso e sono ubicate in luoghi diversi.
8. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di un'attività, a tale parte di superficie si applica la tariffa prevista per la specifica attività svolta.
9. Per le superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini, che non sono funzionalmente collegati alle attività di rifiuti speciali, le attività dovranno comunicare le superfici tassabili, evidenziandole su apposita planimetria quotata da inviare al Servizio Tributi entro i termini di cui all'art.22 del presente Regolamento. Per l'anno 2021, di entrata in vigore della normativa, la scadenza è fissata al 31 maggio.

Art. 6 bis

Uscita dal Servizio delle utenze non domestiche- comunicazioni

1. In questo articolo vengono regolamentate le forme, i tempi e le modalità di comunicazione circa l'eventuale uscita dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificati dal d.lgs. 116/2020, che danno facoltà alle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, dimostrando di aver avviato a recupero i rifiuti prodotti.
2. In particolare, si prevede l'eliminazione della parte variabile della tassa in caso di avvio al recupero della totalità dei rifiuti urbani prodotti, mediante l'intervento di soggetti privati autorizzati e al di fuori del servizio pubblico.
3. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, da presentarsi al Servizio Tributi, **entro il 31 gennaio di ciascun anno**, termine da considerare perentorio.
4. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
5. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni (come previsto dall'art.238 Dlgs. 152/2006 comma 10 come modificato dalla Legge 118/2022 art.14 comma 1 e s.m.i.), salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza. In tal caso la comunicazione dovrà essere inviata tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro il termine 30 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.

6. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il **31 gennaio di ciascun anno**, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al Servizio Tributi, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.

7. Come previsto dalla Delibera n.15/2022 e sm.i. di ARERA, la documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;

b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

8. Nel caso di omessa presentazione della documentazione di cui al comma precedente si procederà con accertamento d'ufficio e conseguente emissione TARI per l'annualità oggetto di omissione.

Art. 7

Modalità di determinazione degli occupanti

1. Per le utenze domestiche il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al momento di formazione delle liste di carico. In caso di denuncia di variazione del numero dei componenti il nucleo, la nuova composizione dello stesso, ai fini della rideterminazione della tariffa, ha decorrenza dal giorno di variazione del nucleo stesso. In caso di presenza nella stessa unità ad uso abitativo di più nuclei familiari, la tariffa è determinata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Devono comunque essere dichiarate le persone non facenti parte del nucleo familiare anagrafico, ma dimoranti nell'utenza, per almeno sei mesi, anche non consecutivi, nell'anno solare.

2. Sono considerati presenti anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. In caso di attività lavorativa/di studio all'estero, in altro comune (con regolare contratto di locazione) o degenze in istituti di ricovero, comunità, centri socio-educativi e simili, per periodi non inferiori a mesi sei, nell'anno solare, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che tale circostanza venga preventivamente dichiarata e debitamente documentata.

3. Per le unità abitative possedute/detenute da soggetti già ivi residenti, non occupate e non locate e tenute a disposizione, avendo gli stessi trasferito la propria residenza/domicilio in istituti di ricovero, sanitari o simili il numero degli occupanti è fissato, previa richiesta documentata, in una unità. E'parimenti fissato in un'unità il numero degli occupanti relativamente alle unità abitative tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo.

4. In caso di cantine, autorimesse, luoghi di deposito e simili condotte da soggetti privi di utenze domestiche nel territorio del Comune, tali luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Il numero degli occupanti per le nuove utenze è quello risultante alla data di apertura.

Art. 8

Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono escluse dalla tassazione:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 9

Esclusione ed esenzione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati non comportano la produzione di rifiuti, si precisa che la potenzialità del locale o dell'area a produrre rifiuti non può essere attribuita alla mancata utilizzazione di fatto dei locali e delle aree e quindi da una decisione soggettiva dell'occupante, ma da una situazione oggettiva .
2. Sono *escluse* dalla tassazione le seguenti fattispecie:
 - a) locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, celle frigorifere, silos e simili;
 - b) balconi e terrazze aperte;
 - c) aree impraticabili o intercluse ;
 - d) impianti sportivi per la sola parte riservata alla pratica sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - e) stalle e/o ricovero animali e simili;
 - f) edifici o loro parti adibiti al culto;
 - g) per gli impianti di distribuzione del carburante: le aree adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio;
 - h) impianti di lavaggio.Vista la particolare natura di tali fattispecie non è previsto l'obbligo di dichiarazione iniziale o di variazione.
3. Sono *esenti* da tassazione le seguenti fattispecie:
 - a) unità immobiliari interessate da lavori di restauro, risanamento, ristrutturazione edilizia;
 - b) unità immobiliari prive di mobili, suppellettili, utenze attive, pertanto oggettivamente inagibili e di fatto inutilizzabili.

Le circostanze di cui sopra devono essere indicate nella denuncia iniziale o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o in base ad idonea documentazione, che dimostri l'inidoneità del locale o dell'area a produrre rifiuti in ragione delle sue oggettive condizioni d'inutilizzabilità, pena il mancato riconoscimento del beneficio, con recupero del tributo oltre agli interessi di mora e alle sanzioni.

Art. 10

Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibile di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di parti comuni condominiali di cui all'art 1117 del codice civile, detenute o occupate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o dai conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ad aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermo

restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Il tributo è dovuto con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Art. 11 **Determinazione base imponibile**

1. La base imponibile del tributo, cui applicare la tariffa è data dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali di altezza inferiore a 1,5 mt. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.

2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è uguale o maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.

3. La modalità di cui al comma 1 del presente articolo verrà modificata in seguito all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis dell'art. 13 del DL 201/2011 e s.m.i.

Art. 12 **Riduzioni**

1. Riduzioni tariffarie, nella misura del 10 % sono previste in caso di:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo.

2. Riduzioni tariffarie, nella misura del 30 % sono previste in caso di:

a) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.

b) unità abitative possedute/detenute da soggetti già ivi residenti, non occupate e non locatate e tenute a disposizione, avendo gli stessi trasferito la propria residenza/domicilio in istituti di ricovero, sanitari o simili, il numero degli occupanti è fissato, previa richiesta documentata, in una unità.

3. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto nella misura del 40% della tariffa qualora l'utenza sia posta ad una distanza pari o superiore a Km 1 dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

4. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo alle persone o all'ambiente.

5. Le riduzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano sia alla parte fissa che alla parte variabile.

6. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano qualora siano debitamente dichiarate e documentate nella dichiarazioni iniziale o di variazione e decorrono dal giorno successivo alla ricezione delle stesse. Qualora le condizioni che hanno dato luogo al beneficio vengano meno il contribuente è tenuto a presentare una dichiarazione di variazione, in caso contrario il dovuto verrà recuperato con applicazione di sanzioni ed interessi.

7. Le riduzioni di cui ai commi 3 e 4, vista la loro natura, non sono subordinate alla preventiva dichiarazione.

Art. 13 **Riduzioni per raccolta differenziata utenze domestiche**

1. E' assicurata la riduzione a favore delle utenze domestiche per la raccolta differenziata come previsto dal comma 658 art. 1 Legge 147/2013. Tale riduzione che opera attraverso un abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze si

determina nella misura minima del 5% e massima del 8 %, sui proventi derivanti dal recupero di energia e materiali raccolti in maniera differenziata.

Art. 14

Disciplina ai rifiuti urbani utenze non domestiche avviati al recupero

1. Per tutti gli operatori economici, di cui all'allegato L-quinquies parte IV, dell'art. 183 comma 1 lett. b-ter D.Lgs. n. 152/2006, secondo quanto disposto dall'art.6, comma 5 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e s.m.i, che dimostrino di aver effettivamente e correttamente avviato al recupero o alla raccolta differenziata quantitativi di rifiuti urbani, come da allegato L-quarter parte IV del Codice Ambientale, in percentuale pari o superiore al 15% in relazione alla produzione Kg/mq anno di cui alla tabella A, il tributo è ridotto, relativamente alla quota variabile, nella misura percentuale indicata nella tabella B.
2. Si intendono avviati al recupero o alla raccolta differenziata i rifiuti conferiti direttamente alla Piazzola di raccolta gestita dal Comune o dal Soggetto Gestore del servizio, nonché quelli conferiti a raccoglitori autorizzati, dei quali venga dimostrato l'avvio corretto ed effettivo al recupero.
3. Al fine di godere della riduzione gli operatori economici devono presentare al Servizio Tributi, entro il mese di febbraio, **per gli anni successivi al 2022 entro il 31 gennaio di ogni anno (delibera ARERA n.15/2022 e s.m.i)**, termine da considerare perentorio, istanza debitamente documentata relativa al quantitativo di rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, specificando l'attività svolta **e le informazioni minime di cui all'art.6 bis comma 7**.
4. Qualora l'istruttoria del Servizio Tributi abbia esito positivo, si procederà al ricalcolo dell'imposta dovuta con conguaglio.

Art. 15

Rifiuti URBANI

1. Sono considerati rifiuti-urbani, i rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter :
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c,d,e).

Art. 15 bis

Rifiuti speciali

1. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, secondo quanto disposto dall'art.6, comma 5 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e s.m.i, sono sempre considerati SPECIALI:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis D.Lgs. n. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art.184 D.Lgs. n. 152/2006;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 art. 184, D.Lgs. n. 152/2006;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 art. 184, D.Lgs. n. 152/2006;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 art.184, D.Lgs. n. 152/2006;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), D.Lgs. n. 152/2006;
- i) i veicoli fuori uso

Art.16

Rifiuti speciali– modalità di tassazione

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Non sono pertanto soggette alla tassa:

a) Le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi, limitatamente alla porzione di esse occupate da impianti, macchinari e attrezzature caratterizzate dalla produzione, di regola in via continuativa e nettamente prevalente, di rifiuti pericolosi e/o rifiuti speciali. Parimenti non sono soggette a tassazione le aree destinate a depositi di tali rifiuti, nonché i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali.

a.1) In relazione all'attività di meccanici di automobili o di veicoli a motore si specifica che è soggetta a tassazione l'intera superficie calpestabile, con eccezione:

- della superficie occupata da ponti e fosse destinata alla manutenzione dei veicoli, nonché da cabine di verniciatura;
- dalla superficie destinata a depositi di rifiuti pericolosi derivanti dalla lavorazione.

2. I soggetti che si trovano nelle condizioni punto a) devono presentare al Servizio Tributi dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante le porzioni di superficie interessate dalla detassazione e le planimetrie dell'insediamento produttivo, nonché copia delle fatture relative ai costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e/o speciali. La detassazione decorre dal giorno successivo alla ricezione della dichiarazione, completa della documentazione richiesta.

3. I soggetti che detengono/occupano magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali devono presentare al Servizio Tributi, entro il 20 settembre 2014, dichiarazione attestante la detenzione degli immobili di cui sopra, con allegate planimetrie e copia delle fatture/formulari, relativi ai costi sostenuti per lo smaltimento di rifiuti pericolosi e/o speciali.

Art.17

Ulteriori esenzioni

1. Ai sensi del comma 660 art. 1 della Legge 147/2013 è previsto quanto segue:

a) esenzione limitatamente alle abitazioni e sue pertinenze occupate da persone assistite dal Comune e in disagiate condizioni socio-economiche attestata dal Dirigente del Settore Servizi Sociali;

b) esenzione per i locali e le aree occupate da organizzazioni di volontariato iscritte nel registro Regionale del volontariato come Terzo settore, da cooperative sociali iscritte alla Camera di Commercio Industria e Artigianato e alle associazioni/organizzazioni di ex combattenti, mutilati, invalidi di guerra, Associazioni d'Arma.

2. L'esenzione di cui al punto b) si applica qualora le condizioni che danno luogo all'esenzione siano debitamente dichiarate e documentate nella dichiarazione iniziale o di variazione. L'esenzione decorre dal giorno successivo alla ricezione delle stesse. Qualora le condizioni che hanno dato luogo al beneficio vengano meno, il contribuente è tenuto a presentare una dichiarazione di variazione, in caso contrario il dovuto verrà recuperato con applicazione di sanzioni ed interessi.

3. Le agevolazioni di cui ai punti a) e b) del comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Art.17 Bis

Riduzioni per cessione gratuita di prodotti alimentari

1. Al fine di ridurre lo spreco alimentare, così come previsto dalla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e s.m.i, il Comune istituisce una riduzione, della tariffa variabile sui rifiuti limitatamente alle utenze NON DOMESTICHE, per le attività che distribuiscono beni alimentari, con donazione gratuita alle associazioni costituite per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, presenti sul territorio comunale.

2. I soggetti che cedono i prodotti alimentari invenduti o prossimi alla scadenza, devono presentare al Servizio Tributi, entro il mese di febbraio, termine da considerare perentorio, istanza corredata da:

- planimetria con individuate le superfici occupate dai prodotti alimentari;
- documenti di Trasporto nei quali deve essere tassativamente indicato il peso dei beni e la tipologia di alimenti complessivamente donati nell'anno precedente.

Qualora vengano accertate le condizioni volte ad ottenere la riduzione, la stessa decorrerà dal 1° gennaio dell'anno di presentazione dell'istanza.

Limitatamente all'anno 2019 la richiesta potrà essere presentata entro il mese successivo dall'approvazione del Regolamento.

3. Per tutti gli operatori che dimostrino di aver effettivamente e correttamente ceduto prodotti alimentari in percentuale pari o superiore al 15% in relazione alla donazione Kg/mq anno, tabella A il tributo è ridotto, relativamente alla quota variabile, nella misura percentuale indicata nella tabella B.

4. La riduzione verrà concessa esclusivamente per prodotti alimentari ceduti gratuitamente a soggetti che abbiano i requisiti indicati al comma 1.

5. Qualora l'istruttoria del Servizio Tributi abbia esito positivo, si procederà al ricalcolo dell'imposta dovuta con conguaglio.

Art.18

Cumulo riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni opera la riduzione/agevolazione più favorevole al contribuente.

2. Non si dà luogo a riduzioni o agevolazioni in caso di omesso/parziale pagamento del Tributi degli anni precedenti.

Art. 19

Istituzioni scolastiche

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 20

Tributo giornaliero

1. L'occupazione o detenzione temporanea, con o senza autorizzazione, di locali o aree pubbliche o di uso pubblico, alla quale si applica il tributo giornaliero, è considerata tale quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dell'anno solare.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
4. Per tutto quanto non previsto ai commi 1, 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Art. 21

Tributo Provinciale

1. E' atta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

Art. 22

Dichiarazione inizio occupazione, variazione, cessazione

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione, utilizzando gli appositi modelli messi a disposizione dal Comune, entro il termine del 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio del possesso, dell'occupazione e della detenzione dei locali o delle aree assoggettabili a tributo. La dichiarazione NON assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio che deve essere inoltrata entro 90 gg da quello in cui ha avuto inizio il possesso e/o l'occupazione, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera Arera n. 15 del 2022. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La denuncia si intende consegnata all'atto di ricevimento da parte del Comune in caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, alla data di spedizione in caso di invio tramite PEC.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre ché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso la dichiarazione va presentata entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
5. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e dall'occupante in caso di non residenti;
 - b) per le utenze non domestiche dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge o di suo delegato;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati dal gestore dei servizi comuni.

6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi adempiono, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

7. Il tributo decorre dal giorno dell'inizio dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e/o delle aree oggetto di dichiarazione, la cessazione decorre dal giorno di presentazione della relativa dichiarazione.

8. In caso di mancata tempestiva presentazione della dichiarazione di cessazione, il tributo non è dovuto dalla data di effettiva cessazione se l'utente dimostra con idonea documentazione di non aver continuato l'occupazione, la detenzione dei locali e delle aree.

9. Nel modello di dichiarazione predisposto dal Comune, in cui vi è indicato il rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti, nel quale si possono reperire le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità.

10. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta (si ritiene tale anche l'accettazione delle email o PEC), che ha valore di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la Tari, di norma con il primo avviso di pagamento Tari inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria dei contribuenti, il recapito di posta elettronica del contribuente.

Art. 22 bis – Reclami e richieste scritte di informazioni e di ricalcolo degli importi addebitati

1. Il contribuente e/o soggetto passivo, può inoltrare all'Ufficio Tari del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione Tari di cui all'articolo 22, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di ricalcolo degli importi pretesi con l'avviso bonario.

2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio Tari e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

a) il recapito postale, di posta elettronica o email al quale inviare il reclamo;

b) i dati identificativi del contribuente:

- il nome, il cognome e il codice fiscale;

- la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;

- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;

- il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);

- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;

- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;

- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di ricalcolo degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

Art. 23

Rimborsi e discarichi amministrativi

1. Il soggetto passivo deve chiedere il rimborso/discarico delle somme versate e/o non dovute entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza (articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.). Il discarico viene effettuato in tempo reale.

2. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di ricalcolo degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a Tari, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente art. 22bis comma 2, lett. b).

3. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi, come determinati dall'apposito regolamento comunale calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili.

4. Non si dà luogo in alcun caso al rimborso/discarico di somme oggetto di accertamento divenuto definitivo.

5. In ogni caso vengono effettuate le verifiche e applicato quanto previsto dal Regolamento generale delle Entrate adottato con DCC n.75 del 29.11.2022 e s.m.i., per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento.

Art. 24

Funzionario responsabile e poteri del Comune

1. La giunta designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Al fine della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

Art. 25

Accertamento

1. L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro 60 giorni dalla ricezione e contiene l'avvertenza che in caso di inadempimento si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

4. La variazione dell'ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa non comporta obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

Art. 26

Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'art 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento del tributo non versato con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento del tributo non versato con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 24 comma 2, del presente Regolamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.

Art. 27

Riscossione ed importo minimo

1. L'importo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti e i rimborsi non sono effettuati è determinato in euro 5,00.
2. La riscossione spontanea della TARI viene effettuata esclusivamente attraverso la gestione diretta da parte del Comune.
3. L'importo del tributo, liquidato sulla base degli elenchi dei contribuenti, assoggettati a tributo nell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati e divenuti definitivi, è iscritto in apposito elenco a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 24 del presente Regolamento.
4. Gli importi sono riscossi **almeno** in due rate a seguito dell'invio da parte del Comune di apposito prospetto esplicativo. Il pagamento in unica soluzione è consentito, entro la scadenza dell'ultima rata.
5. Potrà essere concessa una ulteriore rateizzazione ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila), ed ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento, il numero delle rate non potrà essere superiore a n.06 e la scadenza dell'ultima rata, non potrà in ogni caso superare la scadenza ordinaria dell'anno successivo (TARI anno n+1). L'Ente potrà effettuare controlli a campione per verificare la veridicità di quanto dichiarato.
6. In caso di mancato pagamento entro l'ultima rata, l'importo è riscosso in unica soluzione a seguito di notifica di *sollecito di pagamento* per omesso o parziale versamento, con addebito delle spese di notifica e con l'avvertenza che in caso di inadempimento si provvederà, in sede di riscossione coattiva, al recupero del tributo, della relativa sanzione e degli interessi di mora.

Art. 28

Norme di rinvio

1. Ai fini dell'istituto dell'accertamento con adesione si rinvia alla deliberazione di C.C. n. 5 del 29 gennaio 1999 e s.m.i.
2. Ai fini della determinazione degli interessi di mora e della compensazione si rinvia alla deliberazione di C.C.n.75 del 29.11.2022 e s.m.i, Regolamento generale delle Entrate.

3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art 29
Entrata in vigore

1. Le modifiche al presente Regolamento entrano in vigore il **1° gennaio 2023**.
2. **E' fatto salvo quanto applicato durante il periodo transitorio in fase di prima applicazione per l'anno 2023.**

Art. 30
Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della TARES entro i termini decadenziali e prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate e gli accertamenti già notificati conservano validità anche ai fini della TARI, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione del dovuto.

Art. 31
Clausola di adeguamento

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

TABELLA A- classificazione di cui al DPR 158/1999

Tabella produzione complessiva rifiuti per attività economiche

Cat.	Attività	Coeff. Kd
01	Associazioni, biblioteche, musei, scuole	5,50
02	Cinematografi, teatri	3,00
03	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	4,20
04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,00
05	Aree scoperte operative	3,10
06	Autosaloni, esposizioni	4,22
07	Alberghi con ristorante	10,00
08	Alberghi senza ristorante	8,88
09	Carceri, case di cura e di riposo, caserme	8,20
10	Ospedali	10,55
11	Agenzie, uffici	12,45
12	Banche e istituti di credito e studi professionali	7,55
13	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	11,55
14	Edicole, farmacie, plurilicenze, tabaccai	14,78
15	Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	14,58
17	Barbiere, estetista, parrucchiere	12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, elettricista)	7,62
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto	8,95
20	Attività industriali con capannoni di produzione (eliminata dal 01/01/2022)	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	7,53
22	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	29,68
23	Birrerie, hamburgerie, mense	39,78
24	Bar, caffè, pasticceria	21,09
25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	22,67
26	Plurilicenze alimentari e miste	21,40
27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	38,19
28	Ipermercati di generi misti	22,45
29	Banchi di mercato generi alimentari	28,70
30	Discoteche, night club	15,68

TABELLA B

Tabella discarichi/rimborsi in percentuale - (Determinati in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 649 Legge 147/2013)

% su Mq./Kd-Kg./anno	% discarico/rimborso
da 15 a 19,9	9
da 20 a 24,9	12
da 25 a 29,9	15
da 30 a 34,9	18
da 35 a 39,9	21
da 40 a 44,9	24
da 45 a 49,9	27
da 50 e oltre	40